

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 3 MAGGIO 1993

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 18/2

Statuto del Comune di Palestro (PV)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 ottobre 1991 e 24 gennaio 1992
con deliberazioni nn. 33 e 4.
Esecutive per decorrenza dei termini il 13 febbraio 1992.



STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Comune
 Art. 2 – Territorio
 Art. 3 – Stemma e gonfalone
 Art. 4 – Funzioni e finalità

**Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I
Organi istituzionali**

- Art. 5 – Organi del Comune
 Art. 6 – Il Consiglio comunale
 Art. 7 – Elezione e composizione del Consiglio
 Art. 8 – Durata in carica del Consiglio
 Art. 9 – Consiglieri comunali
 Art. 10 – Consigliere anziano
 Art. 11 – Gruppi consiliari
 Art. 12 – Prima adunanza del consiglio comunale
 Art. 13 – Sessioni e convocazioni del Consiglio
 Art. 14 – Ordine del giorno
 Art. 15 – Avviso di convocazione
 Art. 16 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
 Art. 17 – Pubblicità delle sedute
 Art. 18 – Votazioni
 Art. 19 – Presidenza delle sedute consiliari
 Art. 20 – Verbalizzazione delle sedute consiliari
 Art. 21 – Competenze del Consiglio comunale
 Art. 22 – Commissioni consiliari
 Art. 23 – Prerogative dei consiglieri comunali
 Art. 24 – Dimissioni dei consiglieri comunali

**Capo II
Giunta comunale e sindaco****Sezione I – Elezione**

- Art. 25 – Composizione della Giunta comunale
 Art. 26 – Elezioni del Sindaco e degli Assessori
 Art. 27 – Durata in carica e surrogazioni
 Art. 28 – Mozione di sfiducia costruttiva
 Art. 29 – Dimissioni del Sindaco o di oltre metà della Giunta
 Art. 30 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Sezione II – La Giunta comunale

- Art. 31 – Competenze della Giunta comunale
 Art. 32 – Funzionamento della Giunta comunale
 Art. 33 – Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta
 Art. 34 – Votazioni
 Art. 35 – Presidenza delle adunanze della Giunta
 Art. 36 – Anzianità e funzioni degli Assessori
 Art. 37 – Verbalizzazioni delle sedute della Giunta
 Art. 38 – Controllo preventivo di legittimità sugli atti di Giunta

Sezione III – Il Sindaco

- Art. 39 – Sindaco organo istituzionale
 Art. 40 – Competenze del Sindaco
 Art. 41 – Sindaco ufficiale di Governo
 Art. 42 – Vice-sindaco, Assessori, deleghe

**Titolo III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****Capo I****Organizzazione degli uffici e del personale**

- Art. 43 – Principi e criteri direttivi
 Art. 44 – Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 45 – Uffici e servizi
 Art. 46 – Personale
 Art. 47 – Il segretario comunale
 Art. 48 – Funzioni gestionali del segretario comunale

**Capo II
Responsabilità**

- Art. 49 – Responsabilità disciplinare
 Art. 50 – Responsabilità verso l'ente
 Art. 51 – Responsabilità verso terzi
 Art. 52 – Responsabilità del personale contabile
 Art. 53 – Responsabilità degli estensori dei pareri sulle deliberazioni
 Art. 54 – Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

**Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Istituti di partecipazione**

- Art. 55 – Libere forme associative
 Art. 56 – Consultazioni
 Art. 57 – Diritto di petizione
 Art. 58 – Istanze e interrogazioni
 Art. 59 – Pubblicità degli atti
 Art. 60 – Diritto di accesso ai documenti e agli atti del Comune
 Art. 61 – Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare

**Titolo V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA****Capo I****Servizi pubblici**

- Art. 62 – Servizi pubblici comunali
 Art. 63 – Gestione dei servizi pubblici

Capo II**Cooperazione tra enti per funzioni e servizi**

- Art. 64 – Convenzioni
 Art. 65 – Consorzi

**Titolo VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 66 – Ordinamento e attività finanziaria del Comune
 Art. 67 – Beni comunali
 Art. 68 – Bilancio di previsione
 Art. 69 – Conto consuntivo
 Art. 70 – Revisione economica finanziaria
 Art. 71 – Controllo sulla gestione

**Titolo VII
ATTIVITÀ NORMATIVA DEL COMUNE**

- Art. 72 – Potestà regolamentare del Comune

Titolo VIII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 73 – Revisione dello Statuto
 Art. 74 – Entrata in vigore dello Statuto
 Art. 75 – Termine per l'adozione dei regolamenti

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Comune

1. Il Comune di Palestro è Ente Autonomo di autogoverno della Comunità locale, di cui rappresenta gli interessi generali secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso gli Istituti e con l'espletamento dei poteri fissati dal presente Statuto.

Art. 2 – Territorio

1. Il territorio del Comune di Palestro comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 N. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica. Sostanzialmente pianeggiante, con una giacitura media di circa 120 metri s.l.m., si estende per kmq 18,73 e risulta attraversato sulla direttrice nord-est dal fiume Sesia; confina con i territori dei comuni di Vinzaglio, Vercelli, Prarolo, Pezzana, Rosasco, Robbio e Confienza.

2. Nell'ambito territoriale del Comune si evidenziano due ben distinti centri abitati, il capoluogo in cui è istituita la sede del comune e dei suoi Organi istituzionali e degli uffici e la frazione Pizzarosto, oltre alle cascine e case sparse.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune, nei propri atti e documenti nonché nel sigillo, si identifica con il nome di Palestro e con lo stemma raffigurante un bastone o ramo d'albero tagliato alle due estremità con cinque diramazioni tronche di cui due alla sinistra e tre alla destra, circondato da una fronda di alloro e una di quercia e sormontato dalla corona comunale.

2. Il gonfalone comunale viene esibito nelle occasioni ufficiali, seguito dal sindaco e con l'osservanza della normativa fissata dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.

3. L'uso e la riproduzione dei simboli distintivi e del nome del Comune per fini non istituzionali sono vietati; l'utilizzo anche parziale di tali simboli da parte di soggetti o istituzioni territoriali con finalità sociali o culturali deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'organo comunale preposto, Giunta Comunale.

Art. 4 – Funzioni e finalità

1. Il comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, in ottemperanza alle Leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; collabora con gli Enti territoriali per il raggiungimento delle finalità proprie e della zona in cui è ubicato; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro divulgazione, specificazione ed attuazione.

2. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, favorendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione. Il Comune ispira la propria azione:

- per concorrere al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

- per promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- per sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di attività della persona, avvalendosi eventualmente del contributo di associazioni di volontariato;

- per tutelare e salvaguardare le caratteristiche na-

turali, ambientali, storiche, artistiche e culturali del proprio territorio al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita. In particolare promuove tutte le iniziative utili al mantenimento, alla conservazione ed alla divulgazione della memoria storica dei fatti Risorgimentali, che videro Palestro protagonista, nonché le tradizioni culturali, popolari e folcloristiche della sua gente. Il comune, in conformità ai principi costituzionali, promuove inoltre la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative sociali di educazione, di cooperazione e di informazione, che tendano a fare del comune stesso una terra di pace.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 5 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 6 – Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità locale ed opera nell'interesse della generalità degli abitanti, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge il ruolo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo dell'attività comunale nell'ambito delle funzioni demandate dalle Leggi statali e regionali e del presente statuto.

3. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

Art. 7 – Elezione e composizione del consiglio

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla cadenza dei consiglieri comunali, sono stabilite dalla Legge.

Art. 8 – Durata in carica del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla Legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 – Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera cittadinanza, senza vincolo di mandato.

2. L'entrata in carica dei Consiglieri comunali, la loro posizione giuridica e le indennità spettanti per l'esercizio delle loro funzioni, sono regolate dalla Legge.

Art. 10 – Consigliere anziano

1. Consigliere anziano è colui che, tra i consiglieri eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati anche da un solo componente.

2. Ciascun gruppo provvede a designare un capogruppo per gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12 – Prima adunanza del consiglio Comunale

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti, alla elezione del sindaco e degli assessori.

2. La convocazione, la presidenza, i quorum necessari

per la validità della prima adunanza e le modalità di voto sono disciplinati dalla Legge.

3. Per l'elezione del sindaco e degli assessori potranno essere indette fino a tre riunioni, con altrettanti rispettivi esperimenti di voto, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Ciascuna riunione, che potrà articolarsi anche in più giornate di lavoro, sarà comunque conteggiata nel numero delle tre sedute previste dal precedente comma, anche se non si concluderà con una votazione.

5. La votazione non potrà ripetersi nel corso della stessa seduta.

6. La convocazione delle adunanze consiliari spetta al consigliere anziano che dovrà disporre le tre riunioni di cui al precedente comma 3°, nel termine dei sessanta giorni prescritti dalla Legge.

7. Il consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro tre giorni dalla data di presentazione, alla segreteria comunale, di documento programmatico avente i requisiti di legge, fissando la seduta entro i successivi dieci giorni.

8. Il diritto di iniziativa dei consiglieri, previsto dal comma 7 dell'art. 31 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, non è sperimentabile per l'elezione del sindaco e degli assessori comunali.

Art. 13 - Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, tutte le altre sono sessioni straordinarie.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco che in base alle iniziative ed alle proposte della Giunta, dei Consiglieri, del Revisore dei conti o per specifiche necessità che si presentassero, fissa la data dell'adunanza, formula l'Ordine del giorno dei lavori e ne presiede la seduta.

4. L'iniziativa della convocazione spetta altresì ad un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune che possono esercitare tale prerogativa mediante richiesta scritta al sindaco, con le modalità previste dal successivo art. 23, l'istanza dovrà contenere le specifiche motivazioni degli argomenti che si intendono sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

5. Nei casi previsti dal precedente comma e qualora non vi fosse la possibilità di convocazione imminente del Consiglio, con il conseguente inserimento delle richieste tra gli argomenti all'Ordine del giorno, il sindaco procederà alla convocazione di un apposito Consiglio, che dovrà svolgersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di convocazione ed avrà per Ordine del giorno i soli argomenti della richiesta.

6. L'iniziativa della convocazione del Consiglio spetta altresì al Prefetto, previa diffida, nei casi previsti dalla Legge.

7. In caso d'urgenza ed esclusivamente per le sedute straordinarie, il sindaco può disporre la convocazione del Consiglio comunale con un preavviso di almeno ventiquattrre ore. In questo caso ogni deliberazione potrà essere rinviata a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 14 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale è stabilito dal sindaco, sentita la Giunta.

2. Nel caso previsto dal comma 4° del precedente art. 13, l'ordine del giorno è stabilito dal sindaco, che dovrà inserire anche gli argomenti contenuti nella richiesta dei consiglieri richiedenti.

Art. 15 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei singoli Consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni liberi prima della adunanza, quando si tratti di convocazioni ordinarie;

b) almeno tre giorni liberi prima della adunanza, quando si tratti di normali convocazioni (sedute straordinarie);

c) almeno ventiquattro ore prima della adunanza, quando si tratti di convocazione d'urgenza o quando si integri d'urgenza l'Ordine del giorno.

2. Gli adempimenti procedurali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 16 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge od il presente statuto prevedano una speciale maggioranza.

2. Se viene richiesta votazione per singoli articoli od emendamenti, questi sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti l'assemblea.

4. In caso di assenza, all'adunanza, della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, si potrà procedere alla seconda convocazione del Consiglio, nei modi e termini in cui all'art. 127 del T.U. 1915 n. 148.

Art. 17 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce e disciplina i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il consigliere che intenda esercitare una facoltà di apprezzamento o di valutazione di persone soggettivamente individuabili deve darne comunicazione al presidente il quale disporrà che si prosegua in seduta segreta.

Art. 18 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Le nomine, le designazioni ed ogni altro atto concernente persone, di competenza del Consiglio, sono deliberati a scrutinio segreto, salvo i casi diversamente disciplinati dalla Legge.

3. Le nomine e le designazioni con rappresentanza della minoranza consiliare sono deliberate con voto limitato ad un solo nominativo nella scheda ed a maggioranza relativa, salvo i casi diversamente disciplinati dalla Legge.

4. La Legge ed i regolamenti stabiliscono i casi e le proporzioni in cui deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

6. A parità di voti si fa luogo al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

7. L'esito della votazione a scrutinio segreto è accertato da tre scrutatori, designati di volta in volta dal presidente della seduta, tra i consiglieri presenti.

Art. 19 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale, salvo i casi previsti dalla Legge, è presieduto dal sindaco.

2. In sua assenza o in caso di impedimento, presiede l'assessore delegato ove esista, oppure i singoli assessori nella successione d'ordine indicata nel documento programmatico presentato per la loro nomina.

3. Il presidente dell'adunanza del Consiglio deve assicurare l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

Art. 20 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il presidente dell'adunanza ed il consigliere anziano.

2. Il Consiglio comunale può affidare ad uno dei suoi membri il compito di redigere il verbale, limitatamente ad oggetti specifici e con l'obbligo di indicare i motivi della sostituzione.

3. I processi verbali delle adunanze consiliari sono di norma sottoposti al consiglio stesso, per l'approvazione, nella sua successiva seduta.

Art. 21 - Competenze del Consiglio comunale

1. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla Legge.

2. Il Consiglio comunale è competente a trattare questioni di specifico interesse della Comunità, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il regolamento disciplina il procedimento formativo degli atti consiliari e stabilisce le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale.

4. Le modifiche o le integrazioni ad una proposta di deliberazione del Consiglio comunale, intervenute a seguito della discussione, non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90 ed art. 55 comma 5.

5. Gli eventuali pareri contrari, di cui al precedente comma 4, non sono vincolanti per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.

Art. 22 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, può istituire apposite commissioni consiliari con lo scopo di sviluppare o approfondire l'istruttoria di specifici argomenti da sottoporre successivamente all'esame ed approvazione del consiglio stesso.

2. Le funzioni e la composizione di tali commissioni a carattere generale e di studio sarà fissata di volta in volta nella proposta di istituzione, che dovrà contenere anche i limiti temporali assegnati per l'espletamento dell'incarico.

3. Le commissioni consiliari di studio non potranno avere meno di tre membri scelti tra i consiglieri comunali e dovranno garantire la rappresentanza della minoranza.

4. Il regolamento potrà fissare gli argomenti sui quali potranno essere istituite apposite commissioni consiliari di studio.

5. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e per svolgere indagini conoscitive o inchieste sulla attività amministrativa del Comune, il Consiglio comunale potrà istituire apposita commissione consiliare; in tal caso di deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

6. La deliberazione di cui al comma precedente dovrà indicare oltre alle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 precedenti anche i poteri e gli strumenti assegnati alla commissione.

7. Quando il Consiglio comunale delibera inchieste si applicano le disposizioni di cui all'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di testimonianza.

Art. 23 - Prerogative dei consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni e mozioni anche sulle attività di pertinenza degli altri organi del Comune e dell'apparato burocratico.

2. Il diritto di iniziativa dei consiglieri si esercita me-

diante la richiesta di iscrizioni di questioni all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 31, comma 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tramite la presentazione di emendamenti o proposte su argomenti già inseriti all'ordine del giorno.

3. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno il diritto ad ottenere dagli Uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

4. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esclusivo interesse dell'Ente, connessi comunque all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Spetta al Consiglio comunale la valutazione dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma.

5. I quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono calcolati con riferimento al numero dei consiglieri assegnati.

Art. 24 - Dimissioni dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia nel momento della presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Capo II Giunta Comunale e sindaco

Sezione I - Elezione

Art. 25 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del sindaco e di quattro assessori, facenti parte del Consiglio.

Art. 26 - Elezioni del Sindaco e degli Assessori

1. Il sindaco e gli assessori sono eletti con le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'art. 12 del presente statuto.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla Legge.

Art. 27 - Durata in carica e surrogazioni

1. Il sindaco e gli assessori comunali rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del sindaco, ne assume provisoriamente le funzioni l'assessore anziano, individuato secondo le modalità previste dall'art. 42 del presente statuto e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta nei modi e termini previsti dalla Legge e dal precedente art. 12, a decorrere dalla data della deliberazione consiliare dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione o dalla data dell'evento.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il sindaco propone al Consiglio, nella prima seduta successiva al fatto, il nominativo del candidato a surrogare l'assessore, cessato dalla carica.

4. L'elezione, in forma palese, avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, dopo la presa d'atto della cessazione dalla carica dell'assessore da surrogare e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

Art. 28 - Mozione di sfiducia costruttiva

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta, non comporta obbligo di dimissione.

3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione

ne di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale e con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti della intera Giunta, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la lista di un nuovo sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene presentata al segretario comunale e posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata ai componenti della Giunta.

6. La seduta del Consiglio, per l'esame della mozione di sfiducia costruttiva, è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

8. Il sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti la nuova Giunta.

9. Nel caso in cui il sindaco oppure più di metà degli assessori si dimettano, dopo la presentazione di una mozione di sfiducia, questa è comunque messa in discussione nei termini indicati dal precedente comma 5.

Art. 29 – Dimissioni del sindaco o di oltre metà della Giunta

1. Le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la decadenza dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al segretario comunale, acquisite al protocollo comunale e comunicate in via immediata ai consiglieri comunali; dalla data del protocollo decorre il termine dei sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, lettera b, n. 1, della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta o del Consiglio comunale si fa luogo, seduta stante, alla presa d'atto ed il termine suddetto ha decorrenza immediata.

3. L'elezione del nuovo Esecutivo avviene con le modalità stabilite dalla Legge e dall'art. 12 del presente statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento del nuovo Esecutivo.

Art. 30 – Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

1. Il sindaco e l'assessore comunale sono dichiarati decaduti, dalle rispettive cariche, da parte del Consiglio comunale, nei casi e nei modi previsti dalla Legge.

2. Pronunciata la decadenza, si applica il disposto dell'art. 27 del presente statuto.

Sezione II – La Giunta comunale

Art. 31 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti amministrativi e gestionali che non siano riservati dalla Legge e dal presente statuto al Consiglio o al sindaco.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Conto consuntivo.

4. In particolare alla Giunta competono le seguenti attribuzioni Amministrative, gestionali e di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva tutti i provvedimenti attuativi degli indirizzi consiliari che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio, salvo competenze consiliari;
- c) approva i progetti relativi a singole opere già indicate in programmi o atti fondamentali del Consiglio;
- d) elabora linee di indirizzo e predisponde progetti e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del sindaco, sentito il segretario comunale, definisce le condizioni particolari e le clausole di dettaglio per gli accordi, le convenzioni ed i contratti con soggetti pubblici e privati, anche in materia urbanistica;

f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

g) approva i ruoli dei tributi comunali;

h) nomina le commissioni dei concorsi pubblici;

i) adotta in materia di personale i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito, assunzioni e cessazione dal servizio;

l) avvia procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, applicando le sanzioni previste dalla Legge;

m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo le competenze del Consiglio;

n) autorizza il sindaco a stare in giudizio in sede giurisprudenziale, fatta salva la competenza del consiglio;

p) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo dell'Ente;

q) approva atti di programmazione per la gestione del personale, sentito il Segretario;

r) autorizza l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Nome del comune da parte di terzi;

s) adotta provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione, provvedimenti che la Legge assegna genericamente al Comune;

t) adotta i provvedimenti di prelevamento dai fondi riserva ordinaria e di cassa;

u) nomina la Commissione per le selezioni pubbliche e riservate.

Art. 32 – Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. La Giunta è convocata, anche informalmente in caso di necessità, da parte del sindaco o da chi ne fa le veci, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il sindaco coordina l'attività della Giunta avendo cura di assicurare l'unità d'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli e specifici argomenti, il revisore dei conti, il tecnico comunale, i responsabili dei servizi, nonché i consulenti esterni che si ritenesse di ascoltare per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di decisioni da assumere.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed il procedimento formativo degli atti della Giunta.

Art. 33 – Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Nella votazione palese, in caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta in sua assenza.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

4. Il sindaco e gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità o di interessi diretti all'argomento in discussione.

Art. 34 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo nei casi e nei modi indicati dall'art. 18 del presente statuto.

Art. 35 – Presidenza delle adunanze della Giunta

1. La Giunta comunale è presieduta dal sindaco.
2. In assenza o impedimento del sindaco la presidenza compete all'Assessore Delegato (vice-sindaco) oppure, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ai singoli assessori nella successione d'ordine indicata nel documento programmatico presentato per la loro nomina.

Art. 36 – Anzianità e funzioni degli Assessori

1. Assume la qualifica di vice-sindaco il membro di Giunta indicato al primo posto nella lista degli assessori inserita nel documento programmatico presentato per la loro nomina; in sua assenza assume tale qualifica l'assessore che segue in successione d'ordine.
2. Gli assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale ed un ruolo di indirizzo e di controllo nella attività amministrativa eventualmente loro delegata dal sindaco.

Art. 37 – Verbalizzazioni delle sedute della Giunta

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive assieme al sindaco o chi presiede la seduta in sua vece, ed all'Assessore anziano.
2. In caso di incompatibilità, a causa dell'argomento trattato, il segretario comunale in via temporanea è sostituito da un componente la Giunta, nominato dal presidente; in tal caso il verbale dovrà riportare le motivazioni della sostituzione.

Art. 38 – Controllo preventivo di legittimità sugli atti di Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del responsabile del servizio o del segretario comunale devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
2. La giunta comunale decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione adottata al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo a termini dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Qualora la giunta decida di sottoporre la deliberazione al controllo, la medesima se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al CO.RE.CO. entro cinque giorni dall'adozione.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale attinenti a variazioni di bilancio ed assunte in via d'urgenza, ai sensi del comma 3º dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione ed essere sottoposte entro cinque giorni al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.
5. Qualora il Consiglio neghi la ratifica alle deliberazioni di cui al comma precedente o modifichi la deliberazione della Giunta, dovrà adottare i necessari provvedimenti riguardanti i rapporti giuridici eventualmente derivanti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

*Sezione III – Il Sindaco**Art. 39 – Sindaco organo istituzionale*

1. Il sindaco è capo della Amministrazione ed ufficiale di governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni assegnategli dalla Legge, il sindaco presta giuramento nelle mani del prefetto, secondo la formula prevista dalla Legge.
4. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 40 – Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni assegnategli dalla Legge.
2. Il sindaco quale capo della Amministrazione con funzioni di rappresentanza:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta comunale;
 - b) compie nei casi d'urgenza gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta;
 - d) può concludere accordi coi soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 3. Il sindaco quale capo di amministrazione con attribuzioni di sorveglianza, di organizzazione e di presidenza degli organi collegiali:
 - a) dirige e coordina le attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
 - c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame collegiale della Giunta;
 - d) vigila affinché uffici, servizi, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - e) può esercitare la potestà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori ed ai consiglieri, limitatamente alle funzioni di cui all'art. 38 comma 6 legge 142/90, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche con rilevanza esterna;
 - f) emette ordinanze attuative di Leggi e regolamenti;
 - g) emette tutti i provvedimenti concessori, autorizzativi e sanzionatori prescritti in materia di commercio, di polizia amministrativa, nonché in materia urbanistica-co-edilizia;
 - h) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione di tutti gli uffici e servizi;
 - i) determina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio Comunale;
 - m) acquisisce direttamente dagli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - n) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni dalle istituzioni e consorzi cui l'Ente aderisce, tramite i rappresentanti legali dei medesimi e ne informa il Consiglio;
 - p) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla Legge o dal presente statuto alle attribuzioni della Giunta;
 - r) convoca e presiede il Consiglio comunale e stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'Ordine del giorno;
 - s) dispone la convocazione della Giunta comunale per l'esame delle proposte sue e di ciascun assessore;
 - t) convoca e presiede, quando istituita, la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina del regolamento;

- u) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- v) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- j) stipula i contratti e le convenzioni per conto dell'Ente;
- y) può fissare un termine al segretario comunale per l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione;
- k) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni per gli adempimenti conseguenti.

Art. 41 - Sindaco ufficiale di governo

1. L'esercizio delle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla Legge.
2. Al sindaco inoltre, ai sensi delle vigenti Leggi, competono le seguenti attribuzioni per i servizi statali:
 - a) provvedere ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la Legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.;
 - b) sovrintendere, emanare, direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnata al Comune;
 - c) sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;
 - e) emettere, sentita la Giunta, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 42 - Vice-sindaco, assessori, deleghe

1. Il sindaco affida ad uno degli assessori, che assume la qualifica di assessore delegato, delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni ed attribuzioni, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di impedimento o assenza del vice-sindaco esercitano le sue funzioni secondo l'ordine stabilito nel documento programmatico, fermo restando che qualora il vice-sindaco fosse persona diversa dall'assessore anziano, a quest'ultimo compete la sostituzione primaria in assenza del vice-sindaco.
3. Il vice-sindaco o gli assessori, quando sostituiscono il sindaco, nelle ceremonie ufficiali e nei casi previsti dalla Legge, si fregiano del distintivo previsto dall'art. 36, comma 7, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti conseguenti.
5. Gli assessori possono sottoscrivere gli atti di rilevanza esterna di competenza del sindaco nelle materie loro delegate.
6. Le deleghe e le loro eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza, inerenti specifiche attività o particolari servizi, nei casi previsti dal 6° comma, art. 38, legge 142/90.
8. L'assessore non può essere sostituito da altro assessore nell'esercizio delle funzioni a lui delegate, altrettanto dicasi per il consigliere delegato.
9. Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla Legge.
10. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri del sindaco nelle materie delegate.

Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 43 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministra-

tiva ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed al personale responsabile dei servizi.

2. Il Comune organizza i propri uffici e servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti, e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento deve fissare parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro, al fine di consentire verifiche di produttività per ciascun dipendente.

Art. 45 - Uffici e servizi

1. L'apparato comunale si articola in uffici e servizi alle cui unità operative sono attribuite competenze proprie.

2. Il regolamento individua per ciascun servizio i dipendenti responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo.

Art. 46 - Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di categoria.

2. I regolamenti, sulla base dei principi dettati dalla Legge e dal presente statuto disciplinano:

a) l'attribuzione al personale, per quanto di competenza, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

b) le modalità di espressione dei pareri obbligatori negli atti deliberativi da parte dei responsabili dei servizi ed i criteri per la loro individuazione;

c) le fasi dei procedimenti amministrativi con individuazione del personale responsabile verso l'amministrazione e verso terzi;

d) le modalità di nomina e di funzionamento della commissione di disciplina sono stabilite dal regolamento così come previsto dal comma 10 art. 51 della Legge 142/90.

3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 47 - Il segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla Legge.

2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività;

b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra il personale addetto ai vari servizi, sentita la Giunta;

c) riferisce alla Giunta sul funzionamento dei servizi;

d) cura l'attuazione dei provvedimenti;

e) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

f) riceve l'atto di dimissioni del sindaco e della Giunta e le richieste dei consiglieri di trasmissione al Comitato regionale di controllo delle deliberazioni della Giunta;

g) roga i contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente.

3. Il segretario comunale esprimere il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il segretario comunale è tenuto altresì ad esprimere il parere di cui al precedente comma sulla formazio-

ne dell'atto consiliare, tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito e dalle eventuali modifiche od integrazioni.

5. Il segretario comunale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla Legge e dal presente statuto.

Art. 48 – Funzioni gestionali del segretario comunale

1. Al segretario comunale spetta la direzione degli uffici e dei servizi del Comune in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi eletti e sotto il loro controllo.

2. Il segretario comunale sovrintende e cura l'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, il buon andamento degli uffici e dei servizi comunali, il rendimento e la disciplina del personale, la buona conservazione del materiale in dotazione.

3. In particolare spetta al segretario comunale:

a) sovrintendere alla gestione degli stanziamenti di Bilancio assegnati alla struttura amministrativa, in conformità agli indirizzi impartiti dagli organi eletti;

b) curare, in conformità alle direttive espresse dagli organi eletti, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza;

c) curare l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti;

d) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito della Amministrazione comunale nei casi fosse prevista la verbalizzazione delle adunanze;

e) certificare le copie conformi all'originale di atti o documenti da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione comunale;

f) proporre alla Giunta lo svincolo delle cauzioni, lo sgravio ed i rimborsi di quote indebite di imposte e tasse;

g) proporre alla Giunta comunale, nel rispetto del regolamento, la liquidazione delle missioni e delle prestazioni straordinarie del personale, preventivamente autorizzate;

h) autorizzare i congedi ed i permessi del personale, riferendo preventivamente al sindaco;

i) proporre alla Giunta comunale l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;

j) attuare, sentita preventivamente la Giunta comunale, le opportune misure organizzativamente nei casi di inefficienza o inefficacia della specifica attività del personale;

m) vigilare e controllare tutte le attività di gestione amministrativa del Comune;

n) concorrere a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;

o) assistere alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi comunali, curandone la verbalizzazione e fornendo la consulenza legale;

p) relazionare semestralmente alla Giunta ed al sindaco sullo stato degli atti predisposti e da predisporre o in approntamento;

q) rilasciare copia di documenti, fornire notizie ai cittadini e consiglieri comunali, in conformità, ai principi del diritto di accesso alla informazione e della trasparenza degli atti;

r) liquida le spese preventivamente impegnate ed ordinate;

s) presiede le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni ed appalti di opere pubbliche con l'osservazione della legge e del regolamento per la disciplina dei contratti;

t) presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione del personale.

Capo II **Responsabilità**

Art. 49 – Responsabilità disciplinare

1. Il Regolamento organico del personale disciplina,

secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale dell'Ente.

Art. 50 – Responsabilità verso l'ente

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni subiti dall'Ente.

4. L'obbligo di denuncia per il fatto dannoso imputabile ad un amministratore compete all'organo collegiale di appartenenza del medesimo; incombe al Revisore dei conti l'obbligo della denuncia per fatto imputabile agli organi collegiali.

5. L'obbligo di denuncia per fatto dannoso imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio compete al sindaco.

Art. 51 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi, dallo statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il danno ingiusto, agli effetti del comma 1, è quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti Leggi.

3. La responsabilità dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per Legge, statuto o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso.

Art. 52 – Responsabilità del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggiato denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

Art. 53 – Responsabilità degli estensori dei pareri sulle deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile contabile ed il tecnico comunale, rispondono in via amministrativa, contabile e tecnica, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di Legge.

Art. 54 – Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

1. Il segretario comunale, unitamente al personale preposto al servizio, è responsabile degli atti e delle pro-

cedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

2. Sussiste esclusiva responsabilità del personale preposto al servizio in attuazioni del comma 3 del precedente art. 44, in caso di omessa attuazione delle deliberazioni, qualora il medesimo non renda partecipe il segretario comunale delle ragioni, cause o vizi ostativi all'esecuzione degli atti.

Titolo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti di partecipazione

Art. 55 – Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per la gestione dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente.

3. Il regolamento stabilisce i criteri per accettare la rappresentatività di dette associazioni.

Art. 56 – Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il sindaco possono consultare le associazioni di cui al precedente articolo, aventi i requisiti di rappresentatività accertati in base al regolamento, in sede istruttoria, su provvedimenti amministrativi concernenti lo scopo associativo.

2. Il regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità delle consultazioni.

Art. 57 – Diritto di petizione

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere petizioni al sindaco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. I regolamenti interni per le adunanze del Consiglio e della Giunta stabiliscono le procedure per l'esame delle petizioni e le modalità di presentazione delle stesse.

Art. 58 – Istanze e interrogazioni

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere istanze ed interrogazioni al sindaco su questioni di specifico interesse della Comunità.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare.

Art. 59 – Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o, fino all'entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui all'art. 24, commi 2 e 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per effetto di motivata determinazione del sindaco, che ne vietri l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persona, gruppi e imprese e lederne l'immagine o causarne nocimento.

2. Il sindaco differisce la pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa in corso.

Art. 60 – Diritto di accesso ai documenti e agli atti del Comune

1. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi di esercizio di tale diritto, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale in merito, sono disciplinati dalla Legge.

Art. 61 – Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare

1. Presso l'Amministrazione comunale è istituito apposito ufficio, sotto la direzione del segretario comunale, con il compito di:

a) assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui all'art. 59 del presente statuto;

b) fornire al cittadino la conoscenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica Amministrazione;

c) ricevere dal sindaco le petizioni, le istanze e le interrogazioni di cui agli artt. 57 e 58 del presente statuto e curarne l'istruttoria;

d) segnalare al responsabile del servizio interessato ogni irregolarità, ritardo o disfunzione;

e) riferire annualmente e con relazione scritta, in occasione della presentazione del Conto consuntivo, al Consiglio comunale in ordine alla attività svolta, formulando all'occorrenza osservazioni e suggerimenti.

2. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino regionale e dei regolamenti comunali.

Titolo V ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I Servizi pubblici

Art. 62 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali nonché a produrre lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. I servizi da gestirsi in via esclusiva da parte del Comune sono stabiliti dalla Legge.

3. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia la gestione in economia, ovvero forme di convenzionamento con cooperative o associazioni di volontariato.

Art. 63 – Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari, nonché i regolamenti di gestione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, se ricorre uno dei seguenti elementi:

a1) modesta dimensione del servizio;

a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione, quali la istituzione o l'azienda speciale;

b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forma di gestione possa essere motivata da:

b1) ragioni tecniche;

b2) ragioni economiche;

b3) motivi di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale attraverso cui possano gestirsi uno o più servizi che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, qualora il servizio abbia natura sociale senza rilevanza imprenditoriale, salvo quanto previsto dal comma 3º del precedente art. 62.

2. I rappresentanti del Comune nelle aziende, istituzioni o consorzi, di cui al precedente comma 1, sono nominati o designati dal Consiglio comunale e, in caso di sua inadempienza, dal sindaco, ai sensi degli artt. 32, comma 2 lettera n, e 36, comma 5 della Legge 142/90, in conformità ai criteri stabiliti con atto di indirizzo consiliare.

Capo II

Cooperazione tra enti per funzioni e servizi

Art. 64 – Convenzioni

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonché per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedano una azione coordinata con altri comuni e province.

2. Nel caso previsto dal comma precedente, la convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o un suo delegato, rappresenta il Comune in seno all'assemblea del consorzio, con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio stesso.

5. L'assemblea elegge al suo interno il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali, previsti dallo statuto.

6. La convenzione e lo statuto del consorzio devono prevedere la figura del direttore amministrativo, con espressa responsabilità gestionale, nonché l'organo del revisore dei conti.

Titolo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 66 – Ordinamento e attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie o trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla Legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalle Leggi il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio, imposte, tasse e tariffe, considerando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base, contestualmente alla istituzione del tributo o servizio, e determinare altresì relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe base conseguenti ai mutati criteri generali.

Art. 67 – Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. L'istituto dei beni comunali è disciplinato dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale delibera in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la competenza è della Giunta comunale.

Art. 68 – Bilancio di previsione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge dello Stato. In esecuzione di questa il Consiglio comunale emana il regolamento di contabilità generale.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di Legge ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della specificazione e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredata di una relazione previsionale e programmatica.

3. La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati è richiesta anche per l'adozione delle deliberazioni di assunzione dei mutui passivi.

Art. 69 – Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla Legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto di patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di Legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 70 – Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il revisore dei conti, scelto in conformità al disposto dell'art. 37 della Legge 142/90 nonché ai criteri definiti con atto consiliare di indirizzo.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti e se in carica decadono:

- i dipendenti del Comune e delle istituzioni comunali;

- i consiglieri comunali;

- il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado, del sindaco, degli assessori, del segretario comunale, del personale del Comune;

- coloro che prestano in modo continuativo opera di consulenza a favore del Comune;

- coloro che abbiano parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune;

- coloro che abbiano pendenti liti o contenziosi di carattere giudiziario con il Comune.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

4. Il Revisore è revocabile per inadempienza. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica entro 30 giorni dalla notizia di cessazione.

6. Il nuovo revisore rimane in carica sino a compimento del periodo in cui lo sarebbe stato il sostituito.

7. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione che dovrà accompagnare la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo.

8. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

9. Nella relazione di cui al comma 7 il revisore espri me rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente.

10. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità gestionali, riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

11. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del revisore dei conti.

Art. 71 – Controllo sulla gestione

1. Il segretario comunale verifica almeno semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli del bilancio con gli scopi perseguiti dalla Amministrazione.
2. A tal fine il segretario comunale predisponde apposita relazione con la quale formula le opportune osservazioni e rilievi al sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Giunta, sentito il revisore dei conti, sottopone almeno semestralmente al Consiglio lo stato generale aggiornato della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati contabili facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di Legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VII
ATTIVITÀ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 72 – Potestà regolamentare del Comune

1. La Legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.
2. L'iniziativa per la formulazione di regolamenti, sentito il segretario comunale, compete alla Giunta.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima volta conseguentemente alla adozione della deliberazione consiliare, in conformità all'art. 47, comma 1 della Legge 142/90; una seconda volta da effettuarsi per la durata di 15 giorni consecutivi, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
6. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine delle seconda pubblicazione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 – Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 142/90.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo statuto.
4. Nessuna iniziativa per la modifica o l'abrogazione, totale o parziale dello statuto, può essere assunta se non è trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica al medesimo, salvo l'ipotesi di revisione imposta da modifiche legislative nel frattempo intervenute.
5. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale può essere rinnovata solamente a distanza di un anno dalla prima presentazione.

Art. 74 – Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il segretario del Comune appone in calce allo statuto la dichiarazione della sua entrata in vigore.
5. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello statuto, immediatamente applicabili, hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

Art. 75 – Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti per le adunanze del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti, esclusi quello della contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.

